



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la relazione di servizio n.186 del 28.2.25 con cui personale dell'Ufficio SSO rilevava la caduta di calcinacci dell'intonaco posto sul perimetro nord dell'edificio Casa del Portuale del porto di Napoli;
- RITENUTO** necessario provvedere a interdire l'area sottostante al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL DIRIGENTE
Dr. UGO VESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art .1

L'area sottostante l'ingresso carrabile lato via dei Cantieri dell'edificio Casa del Portuale, come delimitata nelle foto allegate, è interdetta all'accesso, sosta, transito veicolare e pedonale nonché a qualsiasi altro utilizzo fino ad avvenuta eliminazione del pericolo.

L'ufficio Manutenzione dell'AdSP è tenuto ad adottare *ad horas* ogni provvedimento necessario all'eliminazione del pericolo.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione del pericolo, da comunicarsi a cura dell'Uff. Manutenzione AdSP.

Napoli, li 28/02/2025

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

